



*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA  
57<sup>a</sup> Seduta  
Martedì 31 luglio 2018

Deliberazione n. 331 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al bilancio 2008).

Presidente: Nicola Irto  
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 23 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 3 agosto 2018



IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 331 del 31 luglio 2018

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE  
12 DICEMBRE 2008, N. 40 (COLLEGATO AL BILANCIO 2008)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 luglio 2018.

Reggio Calabria, 2 agosto 2018

IL PRESIDENTE  
F.to: (Nicola Irto)





## RELAZIONE

Con la presente legge si formula la modifica dell'articolo 5, comma 13 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 nel senso di permettere il riconoscimento dell'accoglienza di ulteriori categorie deboli e vulnerabili in prima istanza non previste.

Tale modifica, che amplia la platea delle fasce vulnerabili e a maggiore esclusione sociale, si rende necessaria - preso atto dell'aumento dell'indice della povertà assoluta e delle nuove e diverse forme di povertà.

Con la presente legge sarà pertanto possibile garantire e rispondere all'evolversi delle mutate condizioni sociali che rendono la platea dei vulnerabili più estesa.

### Relazione tecnico - finanziaria

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al bilancio 2008).

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale non sono previsti oneri, ne occorre impegnare fondi ulteriori o diversi previsti nel bilancio generale della regione Calabria.

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Integrazione e modifiche L.R. 40/2008, di natura ordinamentale	-	-	0,00 €

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO  
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





*Consiglio Regionale della Calabria*

**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 40/2008)

1. Il comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n.40 (Collegato al bilancio 2008) è sostituito dal seguente:

"13. Al fine di garantire il completamento della struttura denominata "La Città del Sole", sita a Cosenza e gestita dall'Associazione "Comunità Regina Pacis - Onlus", centro polifunzionale di servizi riabilitativi per persone con dipendenze patologiche e per l'accoglienza di soggetti svantaggiati e appartenenti alle categorie a maggiore rischio di esclusione sociale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario entro il limite massimo di 3.940.986,47 euro, a valere sulle risorse allocate all'UPB 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2008. Il contributo, da erogare sulla base degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, è determinato dal dipartimento competente previa acquisizione e verifica della documentazione concernente l'intervento, tenendo anche conto dei contributi già distribuiti dalla Regione per lo stesso fine."

**Art. 2**

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 4 pagine.

Reggio Calabria, 3 agosto 2018



IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)